

N. **40** del 01-03-2019

OGGETTO Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al Triennio 2019/2021 - Piano occupazionale 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì uno del mese di marzo alle ore 10:30 e segg., nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

De Fanti Giuseppe	Sindaco	P
Lisci Alberto	Assessore	P
Manca Muriel	Assessore	P
Tuveri Francesca	Assessore	P
Atzei Stefania	Assessore	P
Serru Marcello	Assessore	P

risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il Sindaco, DE FANTI GIUSEPPE.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, COSSU GIANLUCA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta N° 42 del 26-02-2019 del responsabile del servizio PERSONALE, avente ad oggetto: "*Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al Triennio 2019/2021 - Piano occupazionale 2019.*".

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:

Su proposta

del Sindaco;

Sentito

l'Assessore al Personale;

Premesso che

il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, disciplina:

- all'art. 91 le "assunzioni", sancendo che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 39, comma 1, della L.449/1997 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il nuovo art. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" in vigore dal 22 giugno 2017, a seguito della modifica intervenuta con d.lgs. 75 del 25/5/2017, sinteticamente dispone che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali adempimenti non possono assumere nuovo personale, con divieto applicabile ex art. 22 del D.lgs. 75/2017 dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali;

Rilevato

- che Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Richiamato

l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Atteso che

il quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

Visto

l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) *(triennio 2011-2013)*.

Visto

l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”*

Visto

l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”*

Visto

l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:
“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto

inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

Richiamato

inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le

esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Ravvisata

la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato

che questo ente *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista

la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;

Dato atto

che la RAS Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 29, comma 36 con Legge regionale n.5 del 9 marzo 2015 "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89" ha disposto che gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per l'utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

Vista

la nota prot. n. prot. n. 5980 del 13.02.2019, con la quale la R.A.S. – Assessorato del lavoro Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità, comunica il parametro finanziario per lavoratore di euro 21.447,72 annui per lavoratore per l' utilizzo in servizio civico di utilità collettiva sino al 31.12.2021;

Dato atto

che il Comune di Guspini, con il progetto di cui sopra, intende continuare ad avvalersi dell'opportunità di fronteggiare mediante un'opera di prevenzione la tutela dell'ambiente;

Vista altresì

la Delibera della Giunta Regionale n° 11/03 con cui veniva approvata la ripartizione delle risorse a favore dei comuni per l'attivazione dei cantieri "LavoRas". L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Cantieri di nuova attivazione" a seguito della quale è stata disposta la ripartizione di euro € 335 036,00 a favore del Comune di Guspini finalizzata all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità. Nel programma rientrano, inoltre, azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale con finalità di interventi sociolavorativi e di sostenibilità occupazionale, idonei alla gestione della fase di transizione e di cambiamenti strutturali della normativa in tema di ammortizzatori sociali, rivolti ai soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro.

Preso atto

che il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, per il personale a tempo determinato nell'attuale previsione, può essere derogato con riguardo ai lavoratori socialmente utili e ai cantieri di lavoro, qualora il costo del predetto personale a tempo determinato sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;

Richiamata

a tale proposito la Deliberazione n. 31/2018/PAR della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Sardegna che ha al riguardo espresso il seguente parere: *"La Sezione ritiene che il ricorso a soggetti disoccupati nell'ambito di "cantieri di lavoro" previsti dal programma LavoRas, realizzi un intervento a carattere socio assistenziale sostanzialmente rientrante nell'ambito*

funzionale della Regione seppure con il conferimento di risorse all'ente locale; inoltre, la durata limitata dell'intervento non è suscettibile di determinare un aumento stabile della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, ma è un'operazione neutra in termini di sostenibilità a regime (cfr. Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, pareri n. 56/2017, n. 31/2018)."

Rilevato

che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto

che questo ente con deliberazione della G.C. n. 22 dell'8 febbraio 2019 non ha rilevato eccedenze di personale come previsto dall'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anzi dalle dichiarazioni delle P.O. risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte;

Viste

le indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi;

Vista

la determinazione del responsabile del servizio personale n. 20/P del 12 febbraio 2019, "Individuazione e quantificazione dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (limite di spesa per assunzioni con forme flessibili)." con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2019 e quantificato in € 249.730,29 il limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, n. 78;

Richiamato

l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto

il tal senso il verbale n. 3 rilasciato in data 28 febbraio 2019 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso parere favorevole e quindi la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019/2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto

infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 8 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ribadito

che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Accertato

che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota trasmessa in data 28 febbraio 2019;

Acquisito

ed allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, il parere del Revisore Unico dei Conti n. 3 del 28.02.2019 espresso ai sensi dell'art.19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n°448;

Acquisiti

i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Amministrativo Vice Segretario Generale e del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto

di provvedere in merito;

Visto

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto

il D.P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto

il redigendo bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021;

Visto

lo Statuto Comunale;

Visto

il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA**Di prendere atto**

della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare

il Piano triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 e il piano occupazionale 2019, 2020, 2021 come sotto specificato:

- ANNO 2019 -

Assunzioni a tempo indeterminato

Profilo professionale	Unità richieste	Part-time/Full-time	Cat. Giur./Pos. Ec.	Modalità di reclutamento	Settore/Ufficio di destinazione
Istruttore Tecnico	1	36 h	C	Mobilità/ concorso pubblico con priorità di riserva del posto a favore dei Volontari FF.AA)	Settore Tecnico

Istruttore Tecnico	1	36 h	C	Mobilità/ concorso pubblico	Settore Tecnico
Istruttore Contabile	1	36 h	C	Mobilità/Concorso pubblico	Settore Economico Finanziario
Istruttore Agente Polizia Locale	1	36h	C	Mobilità/Concorso Pubblico	Settore Polizia Locale
Istruttore Agente Polizia Locale	1	36h	C	Mobilità/Concorso Pubblico	Settore Polizia Locale

- ANNO 2019 -

Assunzioni a tempo determinato

Profilo professionale - Periodo	Unità richieste	Part-time/Full-time	Cat. Giur./Pos. Ec.	Modalità di reclutamento	Settore/Ufficio di destinazione
Istruttore Direttivo Amministrativo - sino al 31/12/2019	1	18 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Ufficio di Staff del Sindaco Art. 90 del TUEL 267/2000
Istruttore Direttivo Amministrativo - sino al 31/12/2019 (sostituzione dipendente in aspettativa)	1	36 h	D/D1	Selezione per titoli ed esami	Settore Amministrativo Fondi di bilancio
Istruttore Direttivo tecnico - sino al 31/12/2019	1	18 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Art. 110 del TUEL 267/2000
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Settore Socio Assistenziale Fondi di bilancio
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Selezione per titoli e colloquio	Sia Pon inclusione sociale Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Selezione per titoli e colloquio	Sia Pon inclusione sociale Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Selezione per titoli e colloquio	Sia Pon inclusione sociale Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Amministrativo - sino al 31/12/2019	1	36 h	C/1	Selezione per titoli e colloquio	Sia Pon inclusione sociale Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Cantieri Comunali sino al 31/12/2019 e comunque sino ad esaurimento delle specifiche risorse trasferite dalla RAS	10	30/36 h	B/B1	L. R. n. 5 del 2015 (Lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali in deroga)	Settore OO.PP. Ambiente Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Cantieri LavoRAS	18	25/30 h	B/C	Avviamento centro per l'impiego	Settore OO.PP. Ambiente Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Amministrativo - sino al 31/12/2019	1	18 h	C/C1	Proroga /Selezione per titoli e colloquio	P.L.U.S. Trasferimento RAS
Istruttore Direttivo Assistente Sociale - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Proroga /Selezione per titoli e colloquio	P.L.U.S. Trasferimento RAS
Istruttore Amministrativo - sino al 31/12/2019	1	18 h	C/C1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Home Care Premium Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

Istruttore Direttivo Assistente Sociale Case Care Manager - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Home Care Premium Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Direttivo Assistente Sociale Case Care Manager - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Home Care Premium Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Istruttore Direttivo Assistente Sociale Case Care Manager - sino al 31/12/2019	1	36 h	D/D1	Proroga/Selezione per titoli e colloquio	Home Care Premium Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

- ANNO 2020 -

Assunzioni a tempo indeterminato

Profilo professionale	Unità richieste	Part-time/Full-time	Cat. Giur./Pos. Ec.	Modalità di reclutamento	Settore/Ufficio di destinazione
Istruttore Direttivo Assistente Sociale -	1	36 h	D/D1	Mobilità/Concorso pubblico	Settore Socio Assistenziale
Istruttore Amministrativo	1	36 h	C	Mobilità/Concorso pubblico	Settore Demografici

- ANNO 2020 -

Assunzioni a tempo determinato

L'amministrazione ritiene, per il momento, di programmare assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse provenienti da altri Enti:

Profilo professionale - Periodo	Unità richieste	Part-time/Full-time	Cat. Giur./Pos. Ec.	Modalità di reclutamento	Settore/Ufficio di destinazione
Istruttore Direttivo Amministrativo - sino al 30/11/2020 (sostituzione dipendente in aspettativa)	1	36 h	D/D1	Selezione per titoli ed esami	Settore Amministrativo Fondi di bilancio
Cantieri Comunali sino al 31/12/2019 e comunque sino ad esaurimento delle specifiche risorse trasferite dalla RAS	10	30 h	B/B1	L. R. n. 5 del 2015 (Lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali in deroga)	Settore OO.PP. Ambiente Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006
Cantieri LavoRAS					Settore OO.PP. Ambiente Fuori limite di spesa ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

- ANNO 2021/2022 -

Assunzioni a tempo indeterminato

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento.

- ANNO 2021 -

Assunzioni a tempo determinato

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo determinato.

Di dare atto

che, comunque, le assunzioni previste nel presente piano occupazionale sono vincolate alle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessate alla programmazione;
che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2019/2021, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Di dare atto

- che il piano occupazionale, come sopra delineato, è compatibile con le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale e, in ogni caso, non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013 pari ad €. 2.992.085,34 come dettagliato nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- che è stata rispettata la capacità assunzionale nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente come meglio dettagliato nell'allegato "B" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale 2019 è in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e s.m.i. e dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
- che la programmazione de qua è suscettibile di revisione, in qualsiasi omento, per sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli normativi o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;
- il piano della performance triennio 2019-2021 sarà approvato con il PEG;
- gli uffici e la dotazione organica sono stati ridefiniti con delibera di G.C. n. 39 del 01-03-2019;

Di dare mandato

al Responsabile del Personale affinché dia avvio alle procedure e adotti gli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito con il presente atto deliberativo;

Di dare atto

che il presente provvedimento è stato trasmesso, per la dovuta informazione, alle RR.SS.UU. aziendali e alle OO.SS.;

Di trasmettere

di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

Di dichiarare

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Usai Simonetta

PARERE: Favorevole in ordine al Parere regolarita' contabile

Data: 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO
f.to De Fanti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to COSSU GIANLUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 05-03-2019 al 20-03-2019

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini

L'INCARICATO PER LA SEGRETERIA

Comune di GUSPINI (Prov. SU)
SERVIZIO PERSONALE

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ¹	Spesa ANNO 2012 ²	Spesa ANNO 2013 ³	TOTALE TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale ⁴	Int. 01	€ 2.166.680,13	€ 2.300.302,20	€ 2.174.083,91	6.641.066,240
2	Assunzioni a tempo determinato e tutte le forme di lavoro flessibile.	Int. 01	€ 112.480,55	€ 111.444,00	€ 20.333,50	244.258,05
3	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti a lavoratori socialmente utili		€	€ 9.067,89	€	€ 9.067,89
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€	€	€	€
5	Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€	€
6	Spese per personale in comando presso l'ente		€	€	€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL		€	€	€	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL		€	€	€	€
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€	€	€	€
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 612.230,27	€ 620.491,08	€ 613.302,20	1.846.023,550
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada		€	€	€	€
12	IRAP	Int. 07	€ 184.991,04	€ 186.652,95	€ 116.803,79	488.447,780
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€	€
14	Oneri per il nucleo familiare, Buoni pasto e per equo indennizzo		€ 40.037,97	€ 43.202,41	€ 42.934,45	126.174,830
15	Assegno nucleo familiare		€	€	€	€

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

² Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.

³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.

⁴ La spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale e il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare. L'ente deve operare all'interno delle possibilità concesse dalla legge (c. 557 e 557-bis, legge n. 296/2006) per attuare i principi di riduzione della spesa di personale, essendo comunque tenuto a sostenere il costo per tale figura (C. dei conti Lombardia, del. n. 130/2014). Si devono conteggiare nell'aggregato "spesa di personale" i compensi corrisposti dal Comune per il servizio "a scavalco" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito.

16	Spese per equo indennizzo		€	€	€	€
17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente		€	€	€	€
18	Altro (Formaz/Missioni, diritti di rogito, miglioramenti contrattuali, Oneri L 336/70, Incent:Merloni, Incent. ICI)		€ 77.970,84	€ 8.117,66	€37.978,33	€ 124.066,83
19	A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)		€ 3.194.390,80	€ 3.279.278,19	€ 3.005.436,18	€ 9.479.105,17

A DETRARRE						
N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ANNO 2011 ⁵	Spesa ANNO 2012 ⁶	Spesa ANNO 2013 ⁷	TOTALE TRIENNIO
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex L. n. 68/1999 (nei limiti della quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€ 112.480,55	€	€	€ 112.480,55
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		€ 23.492,13	€ 22.064,84	€ 20.383,61	€ 65.940,58
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 35.728,04	€ 22.853,820	€ 16.892,920	€ 75.474,78
8	Spese per la formazione e rimborsi per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 8.117,66	€ 8.117,66	€ 10.117,66	€ 26.352,98
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€	€	€	€
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€	€	€
11	Spese personale stagionale finanziato con quote dei proventi per violazioni al C.d.S.		€	€	€	€
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€	€	€	€
13	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 ⁸		€	€	€	€
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€	€ 11.267,50	€	€ 11.267,50
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata		€	€	€	€

⁵ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011.

⁶ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2012.

⁷ Somme impegnate risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2013.

⁸ **120.** All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

	e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012 ⁹					
16	Altro		€	€ 201.967,85	€ 9.364,89	€ 211.332,74
17	B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 16)		€	€ 179.818,38	€ 266.271,67	€ 502.849,13

18	C) SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (A - B)				€ 8.976.256,04	
----	---	--	--	--	-----------------------	--

19	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 (LIMITE PER IL 2019) (C / 3)				€ 2.992.085,35	
----	---	--	--	--	-----------------------	--

Data 28 FEBBRAIO 2019

Il Responsabile del servizio Personale
Simonetta Usai

⁹ 8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.

ANNO 2016
Resti

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		Anno cessazione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13^ mensilità		Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							

Nessuna cessazione utile nel 2015 ai fini della capacità assunzionale

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tot. Costo cessati								€ 0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		Anno assunzione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13^ mensilità		Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							

Nessuna

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tot. Costo assunti								
Resti capacità assunzionale 2013								€ 0,00
Resti capacità assunzionale 2014								€ 0,00
Resti capacità assunzionale 2015								€ 60.030,74

ANNO 2017
Resti

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		Anno cessazione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13^ mensilità		Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							

1	Collaboratore Ammvo	2016	B3	FT	€ 18.229,92	€ 1.519,16		€ 19.749,08
---	---------------------	------	----	----	-------------	------------	--	-------------

Tot. Costo cessati								
Capacità assunzionale 75% (costo cessati 2016)								€ 14.811,81

ASSUNZIONI EFFETTUATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		Anno assunzione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13^ mensilità		Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							

1	Istruttore di vigilanza	2017	C1	FT	€ 19.454,15	€ 1.621,18		€ 21.075,33
2	Operatore MOC	2017	B3	FT	€ 18.229,92	€ 1.519,16		€ 19.749,08

Tot. Costo assunti								€ 40.824,41
Anno provenienza capacità risorse capacità assunzionale								2015 € 40.824,41
								2016 € 0,00
								2017 € 0,00
Resti capacità assunzionale anno 2015								€ 19.206,33
Resti capacità assunzionale anno 2016								€ 0,00
Resti capacità assunzionale anno 2017								€ 14.811,81

ANNO 2020
Resti

CAPACITA' ASSUNZIONALE

CESSAZIONI		Anno cessazione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13 ^a mensilità	Ctg.	Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							
1	Istruttore Direttivo	2019	D1	FT	€ 22.135,47	€ 1.844,62		€ 23.980,09
2	Istruttore Ammvo	2019	C1	FT	€ 20.344,07	€ 1.695,34		€ 22.039,41
3	Istruttore Ammvo	2019	C1	FT	€ 20.344,07	€ 1.695,34		€ 22.039,41

Tot. Costo cessati	€ 68.058,91
Capacità assunzionale 100% (costo cessati 2019)	€ 68.058,91

ASSUNZIONI PROGRAMMATE CON UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE

ASSUNZIONI		Anno assunzione	Ctg.	T.pieno/part-time	Stipendio Tabellare	13 ^a mensilità	Ctg.	Tot. Importo annuo
n.	Profilo professionale							
1	Istruttore Direttivo Ass. Soc.	2020	D1	FT	€ 22.135,47	€ 1.844,62		€ 23.980,09
2	Istruttore Ammvo Contabile	2020	C1	FT	€ 20.344,07	€ 1.695,34		€ 22.039,41

Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno 2020		€ 46.019,50
Anno provenienza capacità risorse capacità assunzionale	2017	€ 0,00
	2018	€ 9.204,81
	2019	€ 36.814,69
Residuo capacità assunzionale da riportare		€ 31.244,22

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA UTILIZZABILE A PARTIRE DAL 2020

Capacità assunzionale 2017 (resti)	0,00
Capacità assunzionale 2018 (resti)	9.204,81
Capacità assunzionale 2019 (resti)	68.058,91
Capacità assunzionale 2020	0,00
Totale	77.263,72

ANNO 2021
NESSUNA ASSUNZIONE PROGRAMMATA



COMUNE DI GUSPINI

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI GUSPINI		
PERVENUTO		
01 MAR, 2019		
PROT. N.	5606	
CAT.	CLAS.	FASC.

Verbale n. 03 del 28/02/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio, la Rag. Maria Carmine Vacca, nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Guspini, nominata con atto consiliare n. 66 del 27/12/2018, procede ad effettuare le seguenti operazioni:

Esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/02/2019 avente ad oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al triennio 2019/2021 - Piano occupazionale 2019.

Ricevuti ed esaminati i seguenti atti e attestazioni:

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/02/2019 avente ad oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al triennio 2019/2021 - Piano occupazionale 2019;
- la ricognizione delle spese di personale (media triennio 2011-2013) e limite di spesa;
- l'evidenza della capacità assunzionale complessiva;
- l'attestazione sul rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale a firma del Responsabile del Servizio del Personale Dr.ssa Simonetta Usai;
- I pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti.

Visto:

- L'art. 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il quale dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche provvedono a definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il Testo Unico del Pubblico Impiego;

Considerato:

- che nell'esercizio 2018 l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- che viene rispettato il principio di riduzione della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, c.557 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni come da attestazione del Responsabile del Servizio del Personale Dr.ssa Simonetta Usai;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, l'Ente rispetta il limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per rapporti di lavoro flessibile come da attestazione del Responsabile del Servizio del Personale Dr.ssa Simonetta Usai;

Alcace



COMUNE DI GUSPINI

Provincia del Sud Sardegna

- che l'Ente ha provveduto, con deliberazione di G.C. n. 22 del 08/02/2019, ad effettuare la rilevazione delle eccedenze di personale, così come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, dando atto che non sussistono condizioni di eccedenze di personale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 08/02/2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2019/2021;

Tutto quanto sopra esposto e considerato, il Revisore

Esprime

- **Parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/02/2019 avente ad oggetto: Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale relativo al triennio 2019/2021 - Piano occupazionale 2019.

San Gavino Monreale, il 28/02/2019

IL REVISORE DEI CONTI

Yanio Comincio Vicoop